



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

Direzione di Municipalità 10

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 499 del 27/08/2026

OGGETTO: Modifica e integrazione della O.D. n. 649 del 01/04/2025 (prot. SVT n. 219 del 01/04/2025) avente ad oggetto: *“Razionalizzazione della disciplina viabilistica vigente in alcune strade di Fuorigrotta in occasione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli ed eventi presso l'impianto sportivo dello stadio D.A. Maradona”*

I DIRIGENTI

Premesso che:

- con O.D. n. 649 del 01/04/2025 avente ad oggetto: *“Razionalizzazione della disciplina viabilistica vigente in alcune strade di Fuorigrotta in occasione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli ed eventi presso l'impianto sportivo dello stadio D.A. Maradona”* è stato istituito un apposito dispositivo di traffico che entrano in vigore, di volta in volta, in occasione di manifestazioni sportive e/o eventi e spettacoli canori presso la struttura in questione;
- con nota prot. n. PG/2026/861980 dell'11/08/2026, la Questura di Napoli ha rappresentato, per la stagione sportiva 2026/2027 e ai fini del miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'esigenza di estendere in via permanente il dispositivo di traffico istituito con la citata Ordinanza Dirigenziale n. 649/2025, mediante l'introduzione di nuove misure di disciplina della circolazione, che, ad integrazione di quelle già vigenti, definiscono il seguente dispositivo di traffico:

A) Divieto di transito veicolare:

- A.1) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei veicoli H, nonché veicoli autorizzati: in via Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Geleota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino, in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante Curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. *“Masseria San Giuseppe”*; in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (*altezza parcheggio H*) e l'inizio dell'area pedonale;
- A.2) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, taxi, veicoli H, veicoli RAI, veicoli della stampa, veicoli diretti alla Mostra d'Oltremare, all'Hotel Esedra e all'Hotel Lamal, in via Marconi e largo Barsanti e Matteucci; largo Azzurri d'Italia; piazzale D'Annunzio; via Tansillo, da via Jacopo De Gennaro a via Geleota.

B) Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati delle seguenti strade:

- B.1 via G.B. Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Geleota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino; in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante Curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. *“Masseria San Giuseppe”*;
- B.2) in largo Barsanti e Matteucci; largo Azzurri d'Italia; piazzale D'Annunzio (*ad eccezione degli stalli riservati alle persone con disabilità alt. Università Ingegneria*); via Tansillo, da via Jacopo De Gennaro a via Geleota, in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (*altezza parcheggio H*) e l'inizio dell'area pedonale;
- B.3) in via Marconi, restano autorizzati i veicoli delle tifoserie ospiti, individuati dalla Questura di Napoli.

Stabilire i seguenti orari di attuazione del dispositivo:

- A.1) e B.1) entrano in vigore 6 ore prima dell'evento sportivo/manifestazione, e fino a Cessate esigenze;
- A.2) e B.2) entrano in vigore dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze.

- con nota prot. n. PG/2026/895080 del 27/08/2026, la Polizia Locale, U.O. Fuorigrotta, preso atto delle esigenze rappresentate e valutata la necessità di adottare i provvedimenti di disciplina della circolazione proposti, ha espresso parere favorevole al dispositivo di traffico di seguito specificato.

Viste l'O.S. n. 106/1999, l'O.S. n. 749/2003, l'O.S. n. 434/2007, l'O.S. n. 207/2011, l'O.D. n. 1620/2023, l'O.D. n. 2423/2024 e l'OD 649 del 01.04.2025 (*prot. SVT n. 219 del 01.04.2025*).

Ritenuto necessario, per i motivi sopra indicati, adottare i provvedimenti riportati nella parte istitutiva del presente atto, previa revoca di tutti i dispositivi di traffico già vigenti lungo gli assi viari sopracitati;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la nota PG/2026/ del 895080 della Polizia Locale, U.O. Fuorigrotta.

ORDINANO

In occasione degli eventi sportivi presso l'impianto sportivo dello stadio "D.A. Maradona" per la stagione sportiva 2026/2027, modificare e integrare l'O.D. n. 649 del 01/04/2025 (*prot. SVT n. 219 del 01/04/2025*) nel seguente modo:

Istituire:

A) il divieto di transito veicolare:

- A.1) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei veicoli H, nonché veicoli autorizzati: in via Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Geleota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino, in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante Curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. "Masseria San Giuseppe", in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (*altezza parcheggio H*) e l'inizio dell'area pedonale;
- A.2) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, taxi, veicoli H, veicoli RAI, veicoli della stampa, veicoli diretti alla Mostra d'Oltremare, all'Hotel Esedra e all'Hotel Lamal, in via Marconi e largo Barsanti e Matteucci; largo Azzurri d'Italia; piazzale D'Annunzio; via Tansillo, da via Jacopo De Gennaro a via Geleota.

B) il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati delle seguenti strade:

- B.1 via G.B. Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Geleota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino; in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante Curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. "Masseria San Giuseppe";
- B.2) in largo Barsanti e Matteucci; largo Azzurri d'Italia; piazzale D'Annunzio (*ad eccezione degli stalli riservati alle persone con disabilità alt. Università Ingegneria*); via Tansillo, da via Jacopo De Gennaro a via Geleota, in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (*altezza parcheggio H*) e l'inizio dell'area pedonale;
- B.3) in via Marconi, restano autorizzati i veicoli delle tifoserie ospiti, individuati dalla Questura di Napoli.

Stabilire i seguenti orari di attuazione del dispositivo:

- A.1) e B.1) entrano in vigore 6 ore prima dell'evento sportivo/manifestazione, e fino a cessate esigenze;
- A.2) e B.2) entrano in vigore dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di apposizione della relativa segnaletica.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S. potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario

per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità, prescindendo dalla segnaletica in atto.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore della Municipalità 10
ing. Manuela Brescia

Il Responsabile dell'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.